

COMUNE DI ERBA

STATUTO

Titolo I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Il Comune di Erba

1. Il Comune di Erba è un ente locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi essenziali, ne tutela i diritti, ne promuove lo sviluppo ed il progresso, nel rispetto dell'ambiente e delle tradizioni, ne soddisfa i bisogni garantendo la partecipazione democratica ed assicurando pari dignità a tutti i cittadini.

2. Il Comune di Erba si avvale della sua autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, nonché impositiva e finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana, dei principi generali dell'ordinamento, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. L'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

3. Il Comune di Erba si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali.

4. Considerata la peculiare realtà territoriale in cui il Comune di Erba si colloca, rivendica uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale nonché l'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse nel rispetto del principio della sussidiarietà.

5. L'autogoverno della comunità si realizza secondo i principi, i poteri e gli istituti contenuti nel presente statuto e nei regolamenti in esso previsti.

6. Il Comune di Erba è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite o delegate, con contestuale assegnazione di adeguate risorse nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

7. Il Comune di Erba esercita le funzioni mediante i suoi organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

8. Il Comune di Erba impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola ed associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento dei servizi.

9. Il Comune di Erba riconosce come fondamentale per la conservazione del suo patrimonio di identità, cultura e tradizione la religione Cattolico Cristiana, ne difende e tutela il culto

in tutte le sue forme, avvalendosi di criteri di giustizia e tolleranza.

10. Il Comune di Erba tutela la propria denominazione che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione della Repubblica Italiana.

11. Il Comune di Erba afferma la propria vocazione federalista ed europea e la esalta attraverso i gemellaggi.

12. La Comunità erbesa fa proprio il fondamento essenziale della carta dell'O.N.U. mirato a sviluppare, tra le nazioni, relazioni amichevoli fondate sul valore dell'uguaglianza e a promuovere la fratellanza tra le genti operando al fine di consolidare la pace nel mondo; riconosce e difende il diritto di autodeterminazione dei popoli sancito dai trattati di Maastricht e Amsterdam.

Art. 2 – Stemma, gonfalone, titolo di Città e benemerenze civiche.

1. Il Comune di Erba ha come suo segno distintivo lo stemma, così come riprodotto sul gonfalone esposto nella sala del Consiglio Comunale.

2. Il Comune di Erba fa uso del gonfalone nelle cerimonie ufficiali e secondo le norme di legge.

3. Il Comune di Erba, sulla base di ricerche finalizzate a documentare le origini e la storia della città, con deliberazione del Consiglio Comunale, assentita con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, può proporre agli organi competenti, modifiche allo stemma.

4. Il Comune di Erba si fregia del titolo di “Città” concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1970.

5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse motivato e documentato e dopo averne data comunicazione ai Capigruppo.

6. Il Comune di Erba conferisce benemerenze civiche ai cittadini che, operando nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Città di Erba.

Art. 3 – Territorio

1. Il Comune di Erba comprende la parte del territorio nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il Comune di Erba è composto dagli ex Comuni di Erba ed Incino, riuniti con Regio Decreto del 21 agosto 1906; Buccinigo, Cassina Mariaga e Crevenna con Regio Decreto del 15 dicembre 1927; Arcellasco e Parravicino con Regio Decreto dell'11 ottobre 1928.

3. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale del Comune di Erba sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, sentita la popolazione del Comune a mezzo di referendum popolare.

4. Lievi rettifiche di confine, relative a porzioni di territorio, possono essere proposte alla Regione direttamente dal Consiglio Comunale.

Art. 4 – Sede e albo pretorio

1. Il Comune di Erba ha la propria sede presso il Palazzo Municipale. Nella Casa Comunale ha sede l'ufficio del Sindaco e si riuniscono di norma la Giunta e il Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, può proporre agli organi competenti il trasferimento della sede del Comune.

3. Il Comune ha, nella propria Sede, un Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

4. Il Segretario Generale o un suo delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art. 5 – Finalità e funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento che di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri enti territoriali e le comunità internazionali.

3. In particolare il Comune per quanto di sua competenza:

a) persegue l'efficacia e l'efficienza nei settori dei servizi alla persona e alla comunità, della sanità, dell'istruzione, della formazione professionale e dello sport. Cura i servizi riferiti al corretto sviluppo delle relazioni interpersonali con particolare riguardo ai problemi del disadattamento, della disabilità, del disagio giovanile e della terza età, anche con il contributo del volontariato;

b) riconosce il valore fondamentale della carta dei diritti dei bambini e ne promuove l'attuazione;

c) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio, alla formazione permanente e il diritto al lavoro, agevolando la piena occupazione dei suoi cittadini ed attivandosi, nell'ambito della pari opportunità, alla valorizzazione del lavoro femminile;

d) diffonde e promuove l'attività sportiva quale attività sociale con particolare riguardo al settore giovanile, considerandola forma di valorizzazione della persona umana per un miglioramento della qualità di vita dell'individuo e della collettività. Le funzioni amministrative relative allo sport trovano la loro fonte nell'art. 60 del D.P.R. 616/77, nell'art. 10 del D.Lgs. 242/99 e hanno collocazione nell'area dei servizi pubblici di rilievo locale.

e) attua e disciplina la pianificazione territoriale dell'area comunale;

f) coordina e promuove le condizioni ottimali per la viabilità, la mobilità, il traffico e i trasporti con particolare attenzione all'uomo;

g) cura il recupero, la tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, etiche e delle tradizioni locali anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni nonché attraverso l'incontro ed il confronto con culture, tradizioni e storia dei cittadini più recentemente stabilitisi sul suo territorio.

h) promuove l'attuazione di iniziative mirate al sostegno, alla conoscenza, alla diffusione e alla valorizzazione del dialetto erbeso avente dignità storica e sociale nel territorio di Erba;

i) promuove e assicura la difesa del suolo, la tutela idrogeologica, la tutela e la valorizzazione

delle risorse idriche e la razionalizzazione dei servizi pubblici;

l) si impegna a promuovere e sensibilizzare i cittadini sulla difesa e tutela degli animali;

m) adotta le iniziative necessarie per assicurare la raccolta, conservazione e distribuzione delle acque e promozione del corretto utilizzo delle fonti energetiche;

n) previene e controlla l'inquinamento atmosferico, acustico e idrico informandone adeguatamente la cittadinanza;

o) nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali;

p) programma e coordina i servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

q) esercita e coordina la polizia amministrativa.

4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti.

Art. 6 – Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.

3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi Istituzionali

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

Capo II

Consiglio Comunale

Art. 8 – Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 9 – Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla Legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 – Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione.
2. I Consiglieri Comunali, all'inizio del proprio mandato hanno l'obbligo di rendere il loro stato reddituale e patrimoniale a mezzo autocertificazione.
3. Lo stato giuridico dei Consiglieri è regolato dalla Legge. La trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione può essere disposta nel rispetto della normativa vigente.
4. I Consiglieri Comunali ed anche il Sindaco possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione o nomina saranno stabilite nell'atto costitutivo della società
5. I Consiglieri hanno diritto di notizia e di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno diritto di formulare interrogazioni, proposte di ordini del giorno e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale, al fine di esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la propria sensibilità e i propri orientamenti su temi e avvenimenti di carattere politico, sociale, economico e culturale. In tal modo i singoli Consiglieri interpretano la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
6. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere rispettivamente dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto in casi specificamente determinati dalla legge.
7. Il Sindaco, con proprio decreto, può conferire incarichi di studio per questioni specifiche a singoli Consiglieri, senza che ciò comporti alcun onere per l'Amministrazione. Del conferimento dell'incarico di studio ne deve essere data notizia nel primo Consiglio utile e con pubblicazione all'albo pretorio.
8. I Consiglieri hanno facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Comunale, secondo le modalità previste dalla legge in materia.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente con obbligo di rivalsa della

spesa verso l'assistito nel caso di riconosciuta colpevolezza a seguito di sentenza passata in giudicato.

10. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.

11. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sedute di Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza previa comunicazione sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere per iscritto le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

12. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale e a comunicarne prontamente eventuali variazioni. In difetto, domicilio eletto viene considerato il Palazzo Comunale.

Art. 11 – Consiglio Comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa ed esercita la potestà regolamentare e l'autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica, adotta i provvedimenti deliberativi relativi agli atti fondamentali dell'Ente o concernenti comunque aspetti programmatici dell'attività dell'Ente stesso, svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente Statuto e nell'apposito regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

4. Per gli atti fondamentali adotta il metodo degli strumenti della programmazione annuale e pluriennale, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario patrimoniale, concernenti l'Amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

6. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7. Il Consiglio Comunale ha una propria dotazione finanziaria prevista nel Bilancio di Previsione e nel P.E.G.. Le somme, poste a disposizione del Consiglio Comunale, potranno essere utilizzate per le attività previste dalle normative vigenti su decisione della Conferenza dei Capigruppo, su proposte formulate dal Presidente del Consiglio o dai singoli Consiglieri. La gestione economico-finanziaria resta comunque demandata al Dirigente competente a cui è affidata la risorsa finanziaria.

Art. 12 – Presidente del Consiglio

1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge il Presidente del Consiglio Comunale scelto fra i suoi membri con voto palese, in prima votazione a maggioranza dei due terzi dei costituenti il Consiglio e in seconda votazione, se infruttuosa la prima, a maggioranza assoluta dei costituenti il Consiglio.

2. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di Capogruppo e di Presidente delle Commissioni Consiliari permanenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Comunale.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso, il Presidente viene sostituito dal Consiglio Comunale con le stesse modalità di cui al comma 1 durante la prima seduta utile o comunque non oltre venti giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione della carica.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato dalla carica su presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta da almeno un terzo dei costituenti il Consiglio e che ottenga il voto della maggioranza assoluta dei costituenti il Consiglio.

6. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne tutela le funzioni e le prerogative, ne convoca le riunioni predisponendo l'ordine del giorno, sovrintende ai lavori assicurandone il buon andamento e fa osservare il regolamento interno. Cura l'ordinato e corretto svolgimento delle sedute di Consiglio.

7. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; insedia, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari attraverso la Conferenza dei Presidenti.

8. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità e garantendo il rispetto della dignità di ogni consigliere comunale nonché l'esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta; promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, gli Organismi di partecipazione, il Collegio dei Revisori dei conti, il Difensore Civico, le istituzioni, le aziende speciali, le società e gli enti a cui il Comune partecipa .

9. Il Presidente del Consiglio Comunale deve assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale, con le modalità e nelle forme che verranno stabilite in apposita seduta della Commissione dei Capigruppo.

10. Il Consiglio Comunale, a richiesta del Presidente del Consiglio, può nominare due Consiglieri Comunali di cui uno di minoranza per coadiuvare il Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, costituendo l'ufficio di Presidenza, ferme restando le competenze di legge del consigliere anziano.

Art. 13 – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato

politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adempimenti o modifiche, mediante presentazione di proposte nella forma di ordini del giorno, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio Comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Il Consiglio Comunale prende atto di detto documento con apposita delibera.

Art. 14 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, commissioni consultive e/o di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali con criterio proporzionale. Il Consiglio Comunale può, con proprio provvedimento motivato, revocare la delibera di istituzione delle commissioni consiliari in tutto o limitatamente all'istituzione di una o più commissioni.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

3. Le modalità di voto, le norme di composizione, i criteri di proporzionalità e rappresentanza dei gruppi, il funzionamento delle Commissioni, nonché le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione assegnate alle Commissioni dagli organi del Comune, i metodi, i procedimenti e i termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte delle Commissioni, sono stabilite dal regolamento.

4. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. Le Commissioni concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio, ed esprimono pareri in merito a tutte le questioni ad esse demandate dalla Giunta, dal Consiglio, dal Sindaco.

6. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, dei Responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune nonché dei rappresentanti di Associazioni e Organizzazioni sociali.

7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'Ufficio.

Art. 15 – Commissioni speciali

1. Il Consiglio, con le modalità stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, può, istituire:

a) commissioni di indagine conoscitiva e/o di studio;

b) commissioni di controllo o di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio.

2. Nel Comune di Erba le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione della vita e della dialettica democratica secondo le disposizioni previste dal presente statuto e dai regolamenti. La presidenza delle commissioni di controllo o di inchiesta è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali.

Art. 16 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capi Gruppo

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi di almeno due componenti secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

2. Un solo Consigliere Comunale costituisce gruppo consiliare se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.

3. E' istituita la Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, rappresentativa del Consiglio Comunale e organo consultivo del Sindaco e della Giunta e del Presidente del Consiglio in ordine alle rispettive competenze.

4. La Conferenza dei Capi Gruppo Consiliare è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Possono partecipare alla conferenza dei Capi Gruppo anche il Sindaco e gli Assessori.

5. Il Regolamento del Consiglio Comunale determina i poteri della conferenza dei Capi Gruppo e ne disciplina le funzioni e l'organizzazione.

6. I Capi Gruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del Comune.

7. I gruppi consiliari possono riunirsi nel locale individuato quale "Sala Consiglieri" senza richiesta scritta.

Art. 17 – Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Le sedute ordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio.

3. Le sedute straordinarie sono convocate dal Presidente del Consiglio su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o a richiesta del Comitato di Controllo o dai competenti Organi Governativi.

4. La riunione in seduta straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma precedente.

Art. 18 – Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, qualora lo reputi necessario oppure su richiesta del Sindaco oppure di almeno un quinto dei Consiglieri; in tale caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e

devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

2. La convocazione è effettuata con le modalità previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta nel caso di sedute ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sedute straordinarie e almeno un giorno prima nel caso di eccezionale urgenza.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento

Art. 19 – Intervento dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare a tal fine il Sindaco e la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al comma 1), alla seconda convocazione, che avrà luogo in un altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati (senza computare a tal fine il Sindaco).

Art. 20 – Presidenza e disciplina delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere, aggiornare e sciogliere l'adunanza.

3. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque fra il pubblico sia causa di disordine, mentre, per quanto concerne i Consiglieri Comunali, la materia è disciplinata dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 21 – Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la Legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti. Non si contano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) i Consiglieri che dichiarano di non partecipare al voto;

b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

2. Le votazioni sono palesi.

3. Si prendono a scrutinio segreto:

– le deliberazioni concernenti persone;

– le deliberazioni aventi per oggetto argomenti per i quali il Regolamento per il funzionamento del Consiglio prevede lo scrutinio segreto;

– a richiesta dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

6. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

7. Alla lettura integrale o parziale degli allegati alle proposte di deliberazione depositate nella Segreteria si procederà per iniziativa del Presidente o per decisione del Presidente su proposta di tutti i Capi Gruppo presenti o su voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti a richiesta di uno o più Consiglieri.

8. I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel testo integrale. Con decisione unanime dei Consiglieri presenti si può procedere alla votazione di più articoli o del testo integrale.

9. Gli Assessori debbono partecipare attivamente con diritto di parola sulle materie di loro competenza alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale.

Art. 22 – Verbalizzazione

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio.

2. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

3. Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il verbale può darsi per letto.

Capo III

Sindaco e Giunta comunale

Art. 23 – Elezione del Sindaco, e sua durata in carica. Nomina e revoca degli Assessori.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio Comunale. Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale e dura in carica per il periodo stabilito dalla Legge.
2. Gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
3. Ai sensi dell'art. 6 – comma 3 – del D.Lgs.vo n. 267/2000 nella formazione della Giunta Comunale deve essere garantita la possibilità di condizioni di pari-opportunità tra uomo e donna, ai sensi della Legge 10.04.1991 n. 125 al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.
6. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, il Sindaco, nel comunicare al Consiglio i nominativi degli Assessori e del Vice Sindaco, illustrerà il curriculum degli stessi. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori viene anche pubblicato all'Albo Pretorio e pubblicizzato nelle altre usuali forme di comunicazione sociale anche attraverso strumenti telematici.
7. Gli Assessori sono tenuti alla presentazione dell'autocertificazione di cui all'art. 10 – 2° comma – del presente Statuto e contestualmente all'accettazione della carica gli stessi producono al Sindaco le attestazioni individuali d'insussistenza di cause ostative alla nomina. Tali condizioni dovranno essere contenute nel documento di nomina presentato in Consiglio.
8. Il Vice Sindaco nominato tale dal Sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 24 – Il Sindaco

1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. Il Sindaco nella seduta di insediamento presta giuramento davanti al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo. Il Sindaco è il capo del Governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 25 – Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione Comunale

1. Il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione:

- a) ha la rappresentanza legale del Comune;
- b) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari su cui la Giunta deve deliberare tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle eventuali deleghe rilasciate;
- c) determina gli argomenti da trattarsi nelle adunanze della Giunta;
- d) sovrintende al funzionamento dei Settori e degli uffici e verifica che il Segretario Generale e i Responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta secondo le direttive dallo stesso improntate;
- e) esercita le funzioni allo stesso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni Statali e Regionali attribuite e delegate al Comune;
- f) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- g) può delegare ai Dirigenti, in sede di conferimento dell'incarico dirigenziale, l'esercizio della rappresentanza legale del Comune, per le materie di competenza, con esclusione della rappresentanza legale nei rapporti con aziende speciali, istituzioni e società. L'esercizio della rappresentanza legale può essere delegato dal Sindaco al Direttore Generale.
- h) nomina i responsabili degli Uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nomina i membri delle Commissioni di concorso;
- i) convoca, qualora lo ritenga opportuno, conferenze di servizi con la presenza del Segretario Generale e/o del Direttore Generale, dei dirigenti ed di altri soggetti pubblici o privati;
- l) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- m) convoca i comizi per i referendum;
- n) nomina il Segretario Generale scegliendolo dall'apposito albo;
- o) conferisce e revoca al Segretario Generale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale.

Art. 26 – Poteri di delega del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà, con suo provvedimento, di delegare parte delle sue funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie a ciascun Assessore.
2. Nel caso delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.
3. La delega, anche se conferita per settori organici di materie individuate sulla base della struttura operativa del Comune, non concerne competenza organica completa ma l'attività conoscitiva e istruttoria, di carattere politico e programmatico, finalizzata a favorire l'attività di collaborazione con il Sindaco.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate tempestivamente al Consiglio.
5. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco e sono altresì tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di responsabilità previste dalle leggi vigenti.

6. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito sia quale Capo dell'Amministrazione Comunale sia quale Ufficiale di Governo.

7. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'anzianità di età.

8. L'accertamento relativo all'assenza o impedimento per la sostituzione di cui ai commi 6° e 7° è effettuato dal Segretario Generale e di ciò verrà data comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 27 – La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed esercita le funzioni che le sono attribuite dallo statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

2. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 6 Assessori.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza compete al Vice Sindaco.

4. La Giunta risponde collegialmente dei propri atti avanti il Consiglio Comunale.

5. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

6. Compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari Dirigenti.

7. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

8. Riferisce annualmente al Consiglio, in occasione del conto consuntivo, sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente con obbligo di rivalsa della spesa verso l'assistito nel caso di riconosciuta colpevolezza a seguito di sentenza passata in giudicato.

10. Gli Assessori possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione o nomina saranno stabilite nell'atto costitutivo della società.

Art. 28 – Cessazione dalla carica di Assessore

1. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per:

- a) dimissioni;
- b) revoca;
- c) decadenza;
- d) morte.

2. Le dimissioni da componente la carica di Assessore sono presentate per iscritto al

Sindaco con contemporanea acquisizione al protocollo dell'Ente.

3. I singoli Assessori decadono immediatamente dalla carica al verificarsi dei casi di ineleggibilità o incompatibilità previsti dalla legge ed accertati dal Segretario Generale sulla scorta di circostanze documentate.

4. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Sindaco con provvedimento motivato contestualmente alla nomina del nuovo Assessore; di tale provvedimento viene data immediata notizia ai Capigruppo e comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima riunione.

5. Alla sostituzione dei singoli Assessori nei casi di dimissione, decadenza e morte provvede il Sindaco entro dieci giorni dalla cessazione dalla carica. Di tale provvedimento deve essere data immediata notizia ai Capigruppo e comunicazione al Consiglio Comunale nella successiva prima riunione.

Art. 29 – Funzionamento della Giunta

1. La Giunta opera collegialmente, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il Sindaco può disporre che nelle adunanze di Giunta, nel caso dell'esame di particolari argomenti, con funzioni consultive, siano presenti, dirigenti e funzionari del Comune, il Presidente e/o il Collegio dei revisori, rappresentanti di Enti e/o esperti esterni al Comune.

6. Le votazioni sono palesi e in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni della Giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta e dal Segretario stesso e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

8. La Giunta per il proprio funzionamento può dotarsi di un proprio regolamento.

Art. 30 – Competenze della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nella sua competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. vo 267/2000.

2. Inoltre la Giunta:

- a) delibera l'autorizzazione a costituirsi o a resistere in giudizio, nominando altresì il legale di fiducia, approva transazioni nei casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo e comunque per le materie per le quali il Sindaco non abbia delegato l'esercizio della rappresentanza legale ai Dirigenti o al Direttore Generale ex art. 25.

- b) adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- c) approva il Piano Esecutivo di Gestione;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati;
- f) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti e persone;
- g) approva in via d'urgenza le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;
- h) adotta i provvedimenti in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
- i) determina le variazioni, l'adeguamento e le maggiorazioni delle tariffe, delle tasse e dei canoni, restando ferme le competenze del consiglio per la istituzione dei tributi, canoni, tariffe e delle norme regolamentari che ne disciplinano l'applicazione;
- j) assegna in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di gestione annuale;

3. Nell'ambito degli atti fondamentali o programmatori del Consiglio Comunale alla Giunta spetta deliberarne i relativi provvedimenti attuativi.

4. Su richiesta dei Dirigenti dei Settori di competenza, la Giunta Comunale può esprimere pareri su questioni inerenti le seguenti materie:

- urbanistica;
- ordine pubblico;
- cultura;
- ecologia;
- edilizia privata;
- provvedimenti concessori.

Art. 31 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni dello stesso.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. vo n. 267/2000.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

Istituti di partecipazione

Art. 32 – Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce, anche su base di quartiere o frazione, l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini singoli o associati all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine con favore il costituirsi di ogni forma associativa o di volontariato intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sociali e sindacali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti previsti dalle leggi vigenti, statuto e regolamenti;
- c) la costituzione, con decreto del Sindaco, di consulte civiche secondo quanto previsto dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può procedere alla consultazione degli interessati, o direttamente, mediante questionari referendari, assemblee, udienze della Giunta Comunale o delle competenti Commissioni Consiliari, o indirettamente, interpellando i rappresentanti di tali categorie.

5. Il Consiglio Comunale può altresì avvalersi dei questionari referendari qualora intenda sottoporre all'intera cittadinanza quesiti relativi comunque a materie di competenza comunale ed ogni qualvolta intenda conoscere la volontà dei cittadini in merito a proposte o scelte di competenza dell'Amministrazione Comunale.

6. La disciplina dei questionari referendari è contenuta in apposito regolamento.

7. Chiunque anche se non residente, le Associazioni ed Organizzazioni sociali possono rivolgere al Sindaco istanze, petizioni, proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Le istanze, le petizioni, le proposte debbono essere formulate per iscritto, debbono indicare la residenza dei sottoscrittori, le richieste formulate, il nominativo ed il domicilio del destinatario della risposta.

8. Il Sindaco o l'Assessore delegato rispondono alle istanze, petizioni o proposte di propria competenza entro 30 giorni dalla loro presentazione, fatti salvi termini previsti dalle leggi o regolamenti comunali, dandone comunicazione ai Capi Gruppo.

9. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della istanza, petizione o proposta, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

10. Se una petizione è sottoscritta da almeno 50 persone, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta utile del Consiglio Comunale.

11. I presentatori delle istanze, petizioni e proposte, in caso di ritardo nelle risposte possono rivolgersi al Difensore Civico che, ove ravvisi la reale inerzia dell'Amministrazione, informa il Consiglio Comunale.

12. Il Consiglio Comunale per motivi di particolare gravità e interesse collettivo, a maggioranza dei 2/3 dei membri assegnati, può decidere di costituirsi in assemblea aperta al pubblico dibattito. Il regolamento di cui all'art. 20 del presente Statuto definisce le modalità di svolgimento dell'assemblea.

Art. 33 – Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare, in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 34 – Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.

6. Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 35 – Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 36 – Riunioni ed assemblee

1. Il Comune assicura la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini, delle associazioni e organizzazioni politiche, sociali, sindacali e di volontariato e il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente autorizzate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Art. 37 – Assemblee di quartiere

1. Il Comune individua nelle assemblee di quartiere lo strumento privilegiato di partecipazione e di consultazione dei cittadini in merito ai problemi d'interesse collettivo del singolo quartiere e/o della città.

2. La individuazione dei quartieri, gli argomenti e le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di quartiere sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 38 – Referendum

1. Il Referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. L'indizione è fatta quando lo richieda il 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di cui al comma 3), alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta, oppure su deliberazione del Consiglio Comunale approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati e in carica.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum:

- a) tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Erba;
- b) i cittadini dell'Unione Europea iscritti nelle liste aggiunte del Comune di Erba, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 197/96;
- c) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano compiuto il 18° anno di età e siano residenti nel Comune e che non si trovino nelle condizioni di cui al D.P.R. n. 223/67.

I cittadini appartenenti alla categoria c) per esercitare il diritto di voto debbono iscriversi nelle liste elettorali provvisorie tra il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno, presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Erba. L'iscrizione nelle liste elettorali provvisorie consente di poter esercitare il diritto di voto nei referendum comunali di sottoscrivere la richiesta di indizione di referendum comunale e le petizioni.

4. Sull'ammissibilità del referendum presentato al Segretario Generale, richiesto dal

Comitato promotore e firmato da almeno 100 persone decide un Comitato tecnico giuridico di garanti costituito ed operante dal regolamento previsto nel presente Statuto.

5. Il referendum non può contenere quesiti attinenti più di tre materie e non può aver luogo sulle seguenti materie:

- a) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenze e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- b) personale del Comune e delle Aziende municipalizzate;
- c) regolamento interno del Consiglio Comunale;
- d) bilanci, finanza, tributi e contabilità;
- e) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale;
- f) sono altresì esclusi referendum su materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri enti;
- g) interventi volti a tutelare interessi e diritti di cittadini appartenenti a minoranze etniche e religiose.
- h) statuto comunale;
- i) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

Art. 39 – Effetti e disciplina del referendum

1. Il referendum è valido nel caso in cui abbia votato il 50% + 1 degli aventi diritto al voto ai sensi del comma 3) dell'articolo 38.

2. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 40 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Nella fattispecie di cui al presente articolo è la Giunta Comunale, in base all'eventuale ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, a deliberare la costituzione del Comune nel giudizio.

3. Nel caso in cui la Giunta Comunale ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino verifichi la sussistenza dei motivi e delle condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, vi provvede nei termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza nel qual caso l'azione ha carattere personale. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga sussistere elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 41 – Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l'esibizione conformemente a quanto prevede il regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Le delibere e le determinazioni sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ove ha sede l'Ente per quindici giorni consecutivi salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 42 – Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione ed eventualmente di bollo.

2. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare l'informazione sullo stato di atti e procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

3. Al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e conseguentemente facilitare i momenti di partecipazione, la Giunta e il Consiglio Comunale possono istituire un servizio dedicato all'informazione e comunicazione. La regolamentazione e gestione delle norme è affidata ad una Commissione presieduta dal Sindaco. Nel bilancio preventivo annuale della Città di Erba, è previsto uno stanziamento per l'informazione e la comunicazione da e con i cittadini. La Giunta e il Consiglio Comunale, con apposita relazione, motiveranno obiettivi, strategie e scelte dei mezzi di comunicazione – interni ed esterni – che portano alla determinazione dell'entità dello stanziamento.

Capo II Difensore Civico

Art. 43 – Istituzione

1. E' istituito nel Comune il Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa, segnalando anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le cause e i ritardi dell'amministrazione e degli Enti

collegati nei confronti dei cittadini.

2. Il Difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. L'attività dell'ufficio di Difensore Civico è disciplinata da apposito regolamento per quanto non previsto dalla legge e dallo statuto.

Art. 44 – Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto con deliberazione del Consiglio Comunale e con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, secondo le norme definite dall'apposito Regolamento. Nel caso non si raggiungesse la maggioranza, in seduta successiva è valida la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati con l'osservanza di eventuali norme previste dal regolamento.

2. Il Sindaco almeno 60 giorni prima dell'iscrizione dell'argomento all'o.d.g. del Consiglio Comunale provvederà ad adeguata informazione alla cittadinanza allo scopo di acquisire eventuali indicazioni o proposte di candidature comunque non vincolanti per il Consiglio Comunale.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza abbiano effettiva competenza giuridico-amministrativa maturata con una comprovata professionalità che dia la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

5. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio Comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse dichiara, a maggioranza dei 2/3, la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore Civico Comunale.

6. Può essere stipulata apposita convenzione, per il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico con altra Amministrazione che abbia già provveduto alla nomina del Difensore Civico nella medesima persona designata dal Comune di Erba.

7. La convenzione fra i Comuni determinerà le modalità dell'accordo fra i Comuni, l'indennità e il riparto delle spese.

Art. 45 – Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino a tre mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale senza tacita proroga.

3. Il Difensore Civico può essere revocato con le modalità previste dal regolamento.

Art. 46 – Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti o collegate per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per la rimozione delle disfunzioni rilevate.

Art. 47 – Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spettano l'indennità di funzione, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto secondo quanto stabilito dal Regolamento del Difensore Civico.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Capo I

Procedimento amministrativo

Art. 48 – Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirevi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 49 – Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine eventualmente stabilito dal regolamento sul diritto d'accesso.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento sul diritto d'accesso.

Art. 50 – Procedimenti ad impulso d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo indicando il termine, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, è consentito sostituirla con la pubblicazione mediante affissione all'Albo e dandole adeguata pubblicità attraverso le usuali forme di comunicazione sociale anche attraverso strumenti telematici.

Art. 51 – Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tale caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Capo II Servizi

Art. 52 – Servizi pubblici locali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzione di beni o servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 53 – Forme di gestione dei servizi pubblici locali

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme previste e disciplinate dagli artt. 113 e seguenti del D.Lgs.vo n. 267/2000:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
- f) a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del D.Lgs.vo n. 267/2000.
- g) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni ed in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 54 – Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. La disciplina delle aziende speciali è prevista dalla Legge ed in particolare dal D.Lgs.vo n. 267/2000.

3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale. La composizione del Consiglio di Amministrazione è stabilita dallo Statuto dell'Azienda speciale. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco.

4. Il Direttore è assunto secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda Speciale.

Art. 55 – Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. La disciplina delle Istituzioni è prevista dalla Legge ed in particolare dal D.Lgs.vo n. 267/2000.

3. Gli Amministratori sono nominati dal Sindaco con proprio decreto e possono essere revocati per gravi violazioni di legge per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito da apposito Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità per cui è istituita l'istituzione, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci pluriennali ed annuali, i programmi ed il conto consuntivo ed esercita la vigilanza sull'operato dell'istituzione stessa.

5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative funzionali previste dal Regolamento.

6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione.

TITOLO V

FORME ASSOCIATIVE

Art. 56 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici al fine di svolgere o coordinare servizi determinati.

2. Nella convenzione gli enti contraenti, oltre a quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs.vo n. 267/2000, possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

3. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.

4. Il Sindaco relaziona al Consiglio Comunale sulle convenzioni in essere, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportune.

Art. 57 – Consorzi

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni, può costituire o partecipare a Consorzi, ad Enti e/o a Società Consortili secondo le norme previste dal D.Lgs.vo n. 267/2000.

2. Ai Consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Titolo VI

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Organizzazione degli Uffici

Art. 58 – Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 59 – Struttura Comunale

1. La struttura comunale si articola in aree, settori ed in uffici. Possono essere altresì costituite unità di progetto.

2. Nelle aree, nei settori e negli uffici si realizza una organizzazione del lavoro per progetti e obiettivi e per programmi finalizzati a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'Ente.

Art. 60 - Organizzazione delle aree, dei settori, degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione delle aree, dei settori e degli uffici sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Le aree, i settori e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 61 – Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento delle aree, dei settori e degli uffici.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore ove nominato o qualora le relative funzioni siano conferite al Segretario e ai Dirigenti spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalità e responsabilità.

Art. 62 – Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e settori e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati ed è direttamente responsabile verso il dirigente degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 63 – Nucleo di Valutazione

1. E' istituito il Nucleo di Valutazione, disciplinato da apposito regolamento, con il precipuo compito di verificare annualmente l'attività dei Dirigenti e dei dipendenti anche in rapporto alla corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Capo II

Personale direttivo

Art. 64 – Nomina Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

2. Qualora non sia stato nominato un Direttore Generale, le funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 65 – Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente per il conseguimento degli obiettivi previsti.

2. Il Direttore Generale sovrintende alle gestioni dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti coordinandone l'attività.

3. Al Direttore Generale competono in particolare le funzioni previste dall'art. 108 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Art. 66 – Dirigenza

1. La disciplina del personale appartenente all'area dirigenziale è contenuta nella Legge e nel regolamento di organizzazione.

2. I Dirigenti sono nominati con decreto del Sindaco.

3. I Dirigenti provvedono ad organizzare le aree, i settori e gli uffici ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

4. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 67 – Funzioni dei Dirigenti

1. Competono ai Dirigenti le funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs.vo n. 267/2000 e la competenza all'adozione degli atti di gestione amministrativa.

2. I Dirigenti, in particolare, stipulano, in rappresentanza dell'ente, i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa, promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere per le materie per le quali il Sindaco ha loro delegato l'esercizio della rappresentanza legale ex art. 26, nominando altresì il legale di fiducia. Applicano ai trasgressori le sanzioni pecuniarie amministrative stabilite per violazioni di legge o

regolamento.

3. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le ulteriori funzioni previste da Leggi e dai regolamenti dell'Ente.

4. I Dirigenti possono delegare le funzioni che precedono al personale titolare delle posizioni organizzative della propria area o settore, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai Dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 68 – Sostituzione Dirigenti

1. In caso di assenza o impedimento, ciascun Dirigente può essere sostituito da altro Dirigente, dal Direttore Generale se nominato e solo in subordine da dipendente dell'area o settore di competenza titolare di posizione organizzativa secondo le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione.

Art. 69 – Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire .

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, criteri e modalità con cui possono essere stipulati al di fuori della dotazione organica contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

3. Per il conferimento degli incarichi trova applicazione la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 267/2000.

4. Per obiettivi determinati con convenzioni a termine il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad lato contenuto di professionalità.

Capo III

Il Segretario Generale

Art. 70 – Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Il Segretario Generale, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici secondo quanto disposto dagli artt. 97 e seguenti del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Art. 71 – Funzioni del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dagli artt. 97 e seguenti del D.Lgs.vo n. 267/2000.

2. Il Segretario Generale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Generale, riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico e/o dell'O.RE.CO nei casi previsti dalla Legge.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Generale roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

Art. 72 – Il Vice Segretario

1. Il Comune ha un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario, individuato dal Sindaco con proprio provvedimento tra i Dirigenti in possesso dei necessari requisiti, coadiuva il Segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale, al Dirigente che svolge le funzioni compete il compenso previsto dalla normativa vigente.

4. Nel periodo di reggenza della Segreteria o di supplenza effettiva del Segretario Generale da parte del Vice Segretario Generale ovvero in caso di assenza di quest'ultimo, la Giunta può provvedere ad attribuire le funzioni di Vice Segretario aggiunto, per un periodo di tempo determinato, ad un dirigente di ruolo di adeguato profilo professionale.

Titolo VII RESPONSABILITA'

CAPO I

La responsabilità

Art. 73 – Responsabilità verso il comune

1. Il Sindaco, il Segretario Generale e i Dirigenti che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
2. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Generale o ad un Dirigente la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 74 – Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino al terzi, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Titolo VIII FINANZA E CONTABILITA'

CAPO I

Art. 75 – Ordinamento e attività finanziaria del Comune – Controllo di gestione

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte,

delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

5. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

6. Il Comune recepisce tutti i principi contenuti nella Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto del contribuente" e ne dà piena attuazione per il tramite dei propri regolamenti.

7. Con il regolamento di contabilità il Comune applica i principi contabili stabiliti dalla legge ed in particolare dal D.Lgs.vo n. 267/2000 con modalità organizzative corrispondenti alle esigenze della comunità di riferimento.

8. Il Comune di Erba assicura ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi del Bilancio annuale secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

9. Nel rispetto e per le finalità stabilite dagli artt. 196 e seguenti del D.Lgs.vo 267/2000, il Comune di Erba applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal Regolamento di contabilità.

Art. 76 – Amministrazione dei beni comunali e custodia di beni oggetto di pignoramento

1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente. Il Segretario, il Direttore Generale e il ragioniere del Comune sono responsabili dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere concessi in locazione, salva diversa disciplina risultante da atto di convenzione approvato dalla Giunta Comunale; la concessione di beni demaniali e la concessione di servizi pubblici deve prevedere il pagamento di un canone.

3. Per la custodia di beni oggetto di pignoramento ai sensi delle normative vigenti, qualora sia previsto l'obbligo di conservazione da parte dell'Amministrazione Comunale, il Comune può stipulare apposita convenzione con l'Ente concessionario della riscossione perché provveda alla custodia di detti beni a proprie spese e sotto la propria responsabilità.

Art. 77 – Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai messi disponibili e ricercando, mediando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. La Giunta Comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale

specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 – Normative di riferimento

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti ed in particolare si rinvia al D.Lgs.vo 267/2000 per le seguenti materie:

- Organi di governo del Comune – Consiglio – Giunta – Sindaco: artt. da 36 a 54;
- Cause di incandidabilità - Ineleggibilità ed incompatibilità: artt. da 55 a 70;
- Sistema elettorale: artt. da 71 a 76;
- Status degli Amministratori locali: artt. da 77 a 87;
- Uffici e Personale: artt. da 88 a 111;
- Servizi Pubblici Locali: artt. da 112 a 123;
- Ordinamento Finanziario e Contabile: Disposizioni generali artt. da 149 a 161
 - Programmazione e Bilanci artt. da 162 a 177
 - Gestione del Bilancio artt. da 178 a 190
 - Controllo di gestione artt. da 191 a 198
 - Investimenti artt. da 199 a 207
 - Tesoreria artt. da 208 a 226
 - Risultati di gestione artt. da 227 a 233
 - Revisione economico finanziaria artt. da 234 a 241
- Enti locali deficitari e dissestati artt. da 242 a 269- -- Associazione degli Enti Locali: artt. da 270 a 272.

Art 79 – Modificazioni e abrogazioni dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4, del D.Lgs.vo 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello statuto può essere presa, se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art. 80 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, entra in vigore dopo che è stato affisso per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ente.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.